



**Legge 28 febbraio 2020, n. 8
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162
recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”**

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

in Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020

Roma, 3 marzo 2020

Sommario

1-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, SEGRETARI E AMMINISTRATORI LOCALI	5
Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni e progressioni tra le aree (Art. 1 commi 1, 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i>)	5
Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili (Art. 1, comma 1- <i>quater</i>)	5
Trasparenza pubblicazioni dati redditi dirigenti (Art. 1 comma 7 e 7 <i>bis</i>).....	6
Disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica (Art. 1 comma 10- <i>novies</i> e - <i>decies</i>)	8
Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali per le pubbliche amministrazioni (Art. 1 comma 10 <i>undecies</i>)	9
Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali e dei contratti finanziati con le risorse del PON inclusione (Art. 5 comma 5- <i>quater</i>)	9
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali (Art. 16- <i>ter</i>)	10
Personale delle Province e delle Città metropolitane (Art. 17 comma 1)	13
Piani dei fabbisogni di personale (Art. 17 comma 1- <i>bis</i>)	15
Sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale (Art. 17 comma 1- <i>ter</i>)	15
Disposizioni in materia di elezione del presidente della Provincia e del consiglio provinciale (Art.17- <i>bis</i>)	15
Interpretazione autentica art.90, comma 2, del TUEL (Art. 18- <i>ter</i>)	16
Misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della PA nei piccoli Comuni (Art. 18, commi 2 e 2- <i>bis</i>)	16
2-DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA	17
Proroga dell'avvio a regime della piattaforma pagoPA e sanzioni per mancato adempimento (Art. 1 comma 8)	17
Proroga per il 2020 del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali (Art. 1 comma 10- <i>sexies</i>).....	18
Tributi locali – Canone unico (Art. 4 comma 3 <i>quater</i>).....	18
Estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca (Art. 4, commi 3- <i>novies</i> e 3- <i>decies</i>)	18
Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione e sanzioni in materia di edilizia (Art. 13, commi 5- <i>quinquies</i> e 5- <i>sexies</i>).....	19
Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 38, commi 1-3).....	20

Ampliamento dei termini per la restituzione delle anticipazioni concesse ai Comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza (Art. 38 comma 3- <i>bis</i>).....	20
Certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017 (Art. 38-bis, comma 1).....	21
Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (Art. 39, commi 1-14).....	21
Accesso al debito per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 39, comma 14- <i>decies</i>)	27
Utilizzo da parte delle Province e delle Città metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada (Art. 39- <i>bis</i>)	27
Disciplina del fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali (Art. 39- <i>ter</i>).....	27
Disavanzo degli enti locali da adeguamento FCDE (Art. 39- <i>quater</i>)	28
3-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI LOCALI.....	29
Contributi ai Comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Art. 1 comma 8- <i>ter</i>)	29
Contributi alla progettazione degli enti locali (Art.1 comma 10- <i>septies</i>).....	30
Proroga di termini in materia di edilizia scolastica (Art. 6 comma 4).....	30
Certificazione della realizzazione degli interventi di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane (Art. 35, comma 1- <i>bis</i>).....	30
Concessione contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Articolo 38- <i>bis</i> , comma 3, lett. a).....	31
Ricollocazione di risorse per la manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane (Art. 38- <i>bis</i> , commi 3, lettere b) e c), 4 e 5)	32
Contributi per le Città metropolitane di Roma e di Milano (Art. 31- <i>bis</i> , comma 3).....	33
4- DISPOSIZIONI RELATIVE A EVENTI SISMICI E CALAMITÀ NATURALI	33
Proroga norme in materia di indagini di vulnerabilità sismica (Art. 6 commi 5- <i>novies</i> e 5- <i>decies</i>)	33
Ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (Art. 15, comma 5- <i>bis</i>)	34
Proroga stato di emergenza Sisma 2012 (Art. 15, comma 6)	34
Condizioni per contributi a Comuni colpiti dal sisma Centro Italia (Art. 15, comma 7- <i>quinqies</i>).....	34
Deposito di macerie, rifiuti e materiali da scavo nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (Art. 15, comma 7- <i>sexies</i>)	34

Proroga del periodo di sospensione di pagamenti degli enti locali colpiti dal sisma Centro Italia (Art. 39, commi 14- <i>bis</i> e 14- <i>ter</i>)...	35
5- ALTRE DISPOSIZIONI	36
Disposizioni relative alle fondazioni lirico sinfoniche (Art. 7 commi 1, 1- <i>bis</i> e 3- <i>bis</i>)	36
Differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici (Art. 7, comma 10- <i>bis</i>)	36
Manutenzione uffici giudiziari (Art. 8, comma 2)	36
Proroga termini associazionismo e funzioni fondamentali dei Comuni (Art. 18- <i>bis</i>).....	37
Monopattini elettrici (Art. 33- <i>bis</i>)	37
Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (Art. 34).....	40
Autoconsumo da fonti rinnovabili (Art. 42- <i>bis</i>)	40

1-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, SEGRETARI E AMMINISTRATORI LOCALI

Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni e progressioni tra le aree (Art. 1 commi 1, 1-bis e 1-ter)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole « nel triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: « Per il triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2020-2022 » e, al secondo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

Prorogato il termine di applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazioni di personale al 31 dicembre 2021, consentendo dunque le assunzioni in base alla normativa specifica e cioè l'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Conseguentemente viene differito al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio.

Estesa al triennio 2020-2022 la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili (Art. 1, comma 1-quater)

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 » e le parole: « 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ».

Vengono modificati i termini temporali della procedura di riparto di alcune risorse finanziarie, relative ad assunzioni a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni, con riferimento a soggetti impegnati in lavori socialmente utili. La norma consente, per le assunzioni, anche l'utilizzo delle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (risorse stanziato per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni e che il comma 496 dello stesso articolo 1 della L. n. 160 incrementa, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui).

*A tal fine, viene modificato il comma 497 della legge di bilancio per il 2020 che dispone che le risorse siano ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in Conferenza Unificata, **entro il 30 giugno 2020**. Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, **entro il 30 aprile 2020**, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.*

Trasparenza pubblicazioni dati redditi dirigenti (Art. 1 comma 7 e 7 bis)

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

La norma interviene in materia di obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa sulla trasparenza.

In particolare, la nuova disciplina prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, della vigilanza e delle sanzioni riguardanti il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 (tra gli altri, CV, atto di nomina, compensi, dichiarazioni patrimoniali e reddituali) solo nei confronti dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (ovvero i soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14).

La norma, inoltre, conferma espressamente l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali, di cui al citato articolo 14, per i Segretari generali dei Ministeri e per i titolari di incarichi di direzione di strutture articolate e di funzione dirigenziale di livello generale di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del d. lgs. n. 165/2001.

Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli articoli 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013 e riguardano, all'articolo 46, la responsabilità per i dirigenti e gli amministratori pubblici derivante dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico e, all'articolo 47, le sanzioni per la mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di cui al citato articolo 14.

Il comma 7, inoltre, stabilisce l'emanazione, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2020, di un regolamento interministeriale che definisca quali dati dovranno essere pubblicati con riferimento ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

Il regolamento dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- ✓ *graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 (atto di nomina, CV, compensi, dati relativi ad altre cariche, incarichi a carico della finanza pubblica) in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, nonché al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e alla complessità della struttura presso cui si svolge l'incarico. Resta fermo l'obbligo di comunicazione, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, dei dati patrimoniali e reddituali di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;*

c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo

✓ previsione che i dati di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

✓ *individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.*

Come precisato nella norma in commento, la sospensione è introdotta in attesa di un complessivo riordino della materia reso necessario dalla sentenza n. 20/ 2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali "generali" previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, commi 3 e 4.

*Il **comma 7-ter**, inoltre, vieta che i dati e le informazioni personali trasmessi all'amministrazione di appartenenza siano indicizzati da parte dei gestori dei siti internet.*

*Il **comma 7-quater**, infine, stabilisce che i medesimi obblighi di cui al già citato articolo 14, si applichino anche ai componenti della Commissione straordinaria per la gestione degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso nonché ai componenti del Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione di tale Commissione, di cui all'art. 144 del TUEL.*

Disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica (Art. 1 comma 10-novies e -decies)

10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente: « Art. 25. – (Disposizioni in materia di personale) – 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate. 3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati ».

10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La norma dispone alcune modifiche alla normativa inerente la gestione transitoria del personale eccedente delle società a controllo pubblico, a seguito di piani di razionalizzazione

*Nello specifico, il **comma 10-novies** modifica l'articolo 25 del TUSP e dispone che entro settembre 2020 e, per gli anni successivi, entro settembre 2021 e 2022, le società in questione redigano l'elenco del personale in eccedenza - anche rispetto all'attuazione della razionalizzazione straordinaria (ex articolo 24 del TUSP) - corredato degli specifici e puntuali profili. Tale elenco deve essere trasmesso alle Regioni in cui la società ha sede legale, secondo quanto stabilito attraverso un decreto interministeriale di Ministero del lavoro, della PA e MEF, previa intesa in Conferenza Unificata. Quest'ultimo deve anche identificare le modalità con cui le Regioni dovranno agevolare i processi di mobilità dei succitati dipendenti in eccedenza.*

*Nel successivo **comma 10-decies** la norma - fermo restando il ricorso alla mobilità, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, per il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione (ex art. 19 comma 8 del TUSP) - estende la succitata procedura per la gestione degli elenchi di personale in eccedenza anche ai dipendenti dei Consorzi e delle Aziende Speciali dei Comuni a condizione però che tali enti siano già stati posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Le Regioni hanno quindi dodici mesi di tempo, decorrenti dalla ricezione di quanto inviato dalle società, dai Consorzi (ex art. 31 del Tuel) e dalle aziende speciali (ex art. 114 del tuel) per formare e gestire gli elenchi nonché per provvedere alla riallocazione totale o parziale dei tali lavoratori in eccedenza - nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato decreto interministeriale - promuovendo accordi fra le società controllate dallo stesso ente ovvero da altri enti regionali interessati. Decorso il termine su indicato, la Regione competente per territorio, trasmette l'elenco dei dipendenti dichiarati eccedenti e non ricollocati, all'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) al fine di una gestione in intesa fra i due enti.*

La nuova norma però nulla dice relativamente agli elenchi redatti dalle società, in fase di prima applicazione delle razionalizzazioni straordinarie, e già trasmessi alla Regione e quindi all'ANPAL ai sensi e per effetto del previgente articolo 25 del TUSP. La stessa ANPAL infatti aveva già, dal 30.3.2018, in gestione gli elenchi in base al Decreto del

	<p><i>Ministero del Lavoro del 9 novembre 2017 (di concerto col Ministero PA e MEF) recante “Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23.12.2017. Inoltre, alla decorrenza dei 12 mesi previsti per la riallocazione dei lavoratori a livello regionale, le nuove previsioni appaiono poco chiare nel disporre il rinvio degli elenchi dei dipendenti non riallocati dalla Regione all'ANPAL per una gestione “d’intesa” fra la medesima Regione e l’Agenzia stessa.</i></p>
<p>Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali per le pubbliche amministrazioni (Art. 1 comma 10 undecies)</p>	
<p>10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: « <i>147-bis.</i> Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali ».</p>	<p><i>La norma esclude le assunzioni del personale scolastico (incluso quello delle scuole primarie e materne comunali) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica dall'ambito di applicazione della disciplina sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 147 della legge di bilancio per il 2020.</i></p> <p><i>Pur comprendendo la ratio positiva dell'estensione anche al personale delle scuole e degli asili nidi comunali dell'ambito di applicazione della norma in commento e cioè l'assoggettamento dello stesso personale ad una normativa speciale, più favorevole, in realtà l'approvazione della norma crea molti dubbi interpretativi sull'utilizzo – per i Comuni – delle graduatorie relative agli anni 2011-2017.</i></p>
<p>Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali e dei contratti finanziati con le risorse del PON inclusione (Art. 5 comma 5-quater)</p>	
<p>5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.</p>	<p><i>La disposizione riprende un emendamento dell'ANCI che – con una riformulazione - permette agli Enti locali di estendere fino ad un massimo di 24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) per l'attivazione e la realizzazione dei progetti utili per la collettività (PUC)</i> • <i>nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato utili per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà.</i> <p><i>L'art. 1, co. 200, della legge n. 205/2017, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni, e di</i></p>

	<p><i>assicurare, contestualmente, l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse assegnate sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali (per il 2020 il Fondo è pari a 587 milioni di euro). Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente (articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).</i></p>
<p>Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali (Art. 16-ter)</p>	
<p>1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi supplementari, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p> <p>2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.</p>	<p><i>La disposizione è una prima risposta alla grave carenza più volte segnalata dall'Anci di segretari comunali e provinciali. Viene ridotta la durata del corso-concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali (si passa da 18 a sei mesi più due mesi di tirocinio) e si introduce una verifica da effettuare durante il corso e obblighi formativi supplementari dopo la prima nomina. Viene prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il 30% dei posti al concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali. È istituita inoltre una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale: a tale sessione aggiunta potranno partecipare gli idonei dei precedenti corsi concorsi.</i></p> <p><u>Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli Comuni si prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria e per un massimo di 12 mesi, le funzioni di vicesegretario comunale "reggente" a funzionari di ruolo di un ente locale, con determinati requisiti. Si interviene infine sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i Comuni.</u></p>

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo

<p>unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.</p> <p>11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.</p> <p>12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.</p>	
<p>Personale delle Province e delle Città metropolitane (Art. 17 comma 1)</p>	
<p>1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>« 1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri</p>	<p><i>La disposizione estende alle Città metropolitane e alle Province la disciplina in materia di determinazione della capacità assunzionale già introdotta dal c.d. Decreto Crescita (DL n. 34/2019) per i Comuni e le Regioni a statuto ordinario.</i></p> <p><i>La nuova disciplina non è immediatamente applicabile, ma deve essere definita nei suoi dettagli applicativi da un Decreto ministeriale.</i></p> <p><i>La norma prevede che a regime Città metropolitane e Province potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri</i></p>

riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.»

riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il decreto attuativo (a firma del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) individuerà:

- la decorrenza dell'applicazione del decreto,*
- le fasce demografiche,*
- i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica,*
- le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le Province e le Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.*

Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti risulti superiore al valore soglia devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Sempre con la decorrenza individuata dal decreto il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Piani dei fabbisogni di personale (Art. 17 comma 1-bis)	
<p>1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p><i>Il nuovo comma 1-bis consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è attribuita in deroga all'art. 91, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs. n.267/2000), ai sensi del quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangano efficaci per tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili (con eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo)</i></p>
Sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale (Art. 17 comma 1-ter)	
<p>1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « la spesa di personale registrata nell'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo ».</p>	<p><i>La disposizione modifica l'art.33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, prevedendo che i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia, debbano mantenere il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, anziché obbligare al mantenimento del valore assoluto della spesa per personale.</i></p> <p><i>Si interviene sulle modifiche già introdotte, nella legge di bilancio per il 2020 (art.1, comma 853), alla disciplina che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale. Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, al netto dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.</i></p>
Disposizioni in materia di elezione del presidente della Provincia e del consiglio provinciale (Art.17-bis)	
<p>1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.</p> <p>2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali</p>	<p><i>L'articolo 17-bis prevede, al comma 1, che non si applica per gli anni 2020 e 2021 la previsione in base alla quale sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.</i></p> <p><i>Al comma 2 si dispone che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali: ciò</i></p>

<p>appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti ».</p>	<p>solo per quelle Province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.</p>
<p>Interpretazione autentica art.90, comma 2, del TUEL (Art. 18-ter)</p>	
<p>1. All'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.</p>	<p><i>La norma di interpretazione autentica approvata sull'articolo 90 del TUEL, richiesta dall'ANCI, si era resa necessaria per dirimere una importante questione interpretativa conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali che avevano assimilato i contratti per il personale di staff all'ordinaria disciplina dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza di assoggettarli ad una durata massima di 36 mesi, in contrasto con gli orientamenti consolidati della prassi e della Corte dei Conti (cfr. da ultimo Sez. Aut. del. n. 11/2017).</i></p>
<p>Misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della PA nei piccoli Comuni (Art. 18, commi 2 e 2-bis)</p>	
<p>2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnicooperativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile ». Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei; ».</p>	<p><i>La norma autorizza Formez PA, in via sperimentale, a fornire adeguate forme di assistenza ai Comuni fino a 5.000 abitanti e di quelli in dissesto per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2), autorizza i Comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvato ad assumere personale di livello apicale (comma 2-bis).</i></p> <p><i>In particolare il comma 2 stabilisce che il Formez può fornire forme di assistenza ai Comuni fino a 5.000 abitanti, che ne facciano richiesta, per il sostegno alle attività istituzionali fondamentali, incluse le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi UE, e in favore dei Comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato al procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile.</i></p> <p><i>Il comma 2-bis autorizza i Comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvato ad assumere, in via prioritaria, personale di livello apicale degli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.</i></p>

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

2-DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA

Proroga dell'avvio a regime della piattaforma pagoPA e sanzioni per mancato adempimento (Art. 1 comma 8)

8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Il comma 8, allo scopo di favorire l'entrata a pieno regime della piattaforma pagoPA, prevede:

- *lo spostamento dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 del termine previsto dall'art. 65, co. 2, del dlgs n. 217/2017, a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA;*
- *che entro lo stesso termine del 30 giugno 2020, i soggetti che applicano il CAD (PA, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico) abbiano effettuato l'integrazione dei loro sistemi di incasso a pagoPA, direttamente o attraverso altro soggetto già operante in piattaforma. Il mancato adempimento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del d.lgs. n. 165/2001.*

*Si deve segnalare che **le nuove previsioni appaiono insufficienti a garantire l'entrata a regime di pagoPA**: occorre, infatti, un piano di dispiegamento che tenga conto dell'effettivo stato di adozione della piattaforma e delle oggettive difficoltà incontrate da molte amministrazioni, non solo locali. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 solo il 6% dei Comuni risultava attivo con più di 1.000 pagamenti e, al contempo, non tutte le Regioni e le PA centrali apparivano pronte. Quanto alla possibilità di adesione attraverso altro soggetto si sottolinea che gli enti già possono avvalersi dell'intermediazione di altri soggetti pubblici o dei servizi di integrazione di partner privati. L'efficacia del*

	<p>modello, tuttavia, è fortemente condizionata dall'onerosità delle offerte disponibili.</p> <p>Appare necessario, in questo contesto, prevedere azioni di accompagnamento delle amministrazioni all'uso del sistema e, segnatamente, l'offerta centralizzata di un servizio di intermediazione di base che, come accaduto per il progetto SIOPE+, sostenga l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.</p>
<p>Proroga per il 2020 del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali (Art. 1 comma 10-sexies)</p>	
<p>10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre»;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo ».</p>	<p>La disposizione in commento proroga, solo per il 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, il termine di cui al dl n. 34/2019 (art. 30-ter, co.9) per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste a favore dei soggetti esercenti le predette attività, al fine di promuovere le economie locali in Comuni fino a 20.000 abitanti. Per gli anni successivi al 2020, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.</p>
<p>Tributi locali – Canone unico (Art. 4 comma 3 quater)</p>	
<p>3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>	<p>Approvato emendamento dell'ANCI a correzione dell'evidente errore materiale recato dal co. 847 della legge di bilancio 2020, che dispone per il 2020 la perdurante applicazione delle disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997).</p> <p>Il comma 847 ne disponeva invece l'abrogazione già a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre il Canone unico sostitutivo dei menzionati prelievi, di cui ai commi 816-836 della legge di bilancio, decorre dal 2021.</p>
<p>Estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca (Art. 4, commi 3-novies e 3-decies)</p>	
<p>3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:</p> <p>« 2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli</p>	<p>Viene ridotta dal 15 al 10% l'aliquota a regime della cedolare secca applicabile ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa, estendendo il dispositivo ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi quelli colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia.</p>

<p>ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.</p> <p><i>2-ter.</i> L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa" ».</p> <p>3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p><i>Viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n. 47/2014, il quale prevede, per gli anni dal 2014 al 2019, l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</i></p> <p><i>In primo luogo, è aggiornato il rinvio al predetto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2011, al fine di rendere permanente la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10% della cedolare secca.</i></p> <p><i>Inoltre, si prevede che per l'anno d'imposta 2020 l'agevolazione si applichi ai soli Comuni fino a 10 mila abitanti e a quelli nei quali è stata individuata con ordinanza una zona rossa.</i></p> <p>Il comma 3-decies dell'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari, pari a 2,01 milioni di euro per il 2020, 3,48 milioni di euro per il 2021 e 3,51 milioni a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, co. 200 della legge n. 190/2014.</p>
<p>Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione e sanzioni in materia di edilizia (Art. 13, commi 5-quinquies e 5-sexies)</p>	
<p>5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori ».</p> <p>5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.</p>	<p><i>Viene previsto che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, da destinare, ai sensi dell'art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo per i comuni di porre in essere le iniziative necessarie per l'adempimento da parte degli operatori coinvolti nei piani di zona delle obbligazioni convenzionali in materia.</i></p> <p><i>Viene disposto, inoltre, che in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa sull'edilizia agevolata, può essere disposta dall'autorità giudiziaria la sospensione del procedimento di sfratto a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del Comune, ovvero di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali.</i></p>

Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 38, commi 1-3)

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vengono introdotte alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano.

*La norma consente ora agli enti coinvolti di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un **incremento dell'anticipazione già ricevuta** a valere sul Fondo di rotazione previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, **da restituire nell'arco di dieci anni** in quote annuali di pari importo. La norma consente altresì di utilizzare le somme anticipate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il **pagamento delle esposizioni debitorie eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano** stesso.*

Ampliamento dei termini per la restituzione delle anticipazioni concesse ai Comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza (Art. 38 comma 3-bis)

3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione ».

Si amplia il periodo entro il quale i Comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016 e che abbiano richiesto anticipazioni di somme al Ministero dell'interno per i pagamenti in sofferenza, devono provvedere alla restituzione delle relative somme. In particolare, il comma prevede che la restituzione delle somme avvenga nei dieci esercizi finanziari successivi, in luogo dei tre esercizi

	<p>attualmente previsti dalla normativa vigente, a partire dal secondo anno dall'assegnazione, entro il 30 settembre di ciascun anno.</p>
<p>Certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017 (Art. 38-bis, comma 1)</p>	
<p>1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « entro il termine perentorio di cui al comma 470 » sono soppresse; b) le parole: « 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>	<p><i>Si interviene sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017. In particolare, il comma 1 reca la proroga, dal 30 gennaio al 30 giugno 2020 del termine perentorio per l'invio della nuova certificazione attestante il conseguimento del pareggio per l'anno 2017, che gli enti locali sono tenuti a presentare qualora la certificazione già trasmessa nei termini di legge sia risultata difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione relativo a tale esercizio finanziario.</i></p> <p><i>Il comma 473-bis della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016), introdotto dal c.d. dl Fiscale (dl n. 124/2019), aveva previsto, per il solo anno 2017, che nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020.</i></p>
<p>Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (Art. 39, commi 1-14)</p>	
<p>1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono</p>	<p><i>La norma dà attuazione al comma 557 della legge di bilancio 2020, delineando il percorso attuativo che dovrebbe auspicabilmente condurre, come da tempo richiesto dall'ANCI, ad una generale riduzione degli oneri di rimborso dei prestiti, gravati da tassi di interesse non più coerenti con il mercato attuale, attraverso un meccanismo di accollo allo Stato del debito locale, al fine di conseguire una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. L'obiettivo è di far ottenere agli enti locali un vantaggio, in termini di condizioni finanziarie delle operazioni, derivante dalla lunga fase di bassi tassi di interesse nonché da una minore rischiosità per gli istituti finanziari connessa al fatto di avere come controparte lo Stato e non più gli enti. La ristrutturazione con accollo consente poi anche una semplificazione, anch'essa di vantaggio per le controparti, permettendo ad esempio di unificare in un unico piano di ammortamento o titolo obbligazionario varie posizioni debitorie dei singoli enti locali.</i></p> <p><i>Il comma 1 indica il perimetro della ristrutturazione, consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane di presentare domanda al</i></p>

essere esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere

Ministero dell'economia e delle finanze per la ristrutturazione e l'accollo da parte dello Stato dei mutui aventi le seguenti caratteristiche:

- *vigenza alla data del 30 giugno 2019;*
- *scadenza successiva al 31 dicembre 2024;*
- *debito residuo al 30 giugno 2019 superiore a 50.000 euro o inferiore per gli enti con oneri da rimborso prestiti più interessi di importo superiore all'8% della spesa corrente media 2016-2018.*

*Deve essere assicurata la riduzione del valore attuale delle passività post ristrutturazione rispetto a quello ante ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001. **Da tale verifica possono essere esonerati i Comuni con meno di 5.000 abitanti.***

Con il termine «ristrutturazione» si deve intendere tanto l'estinzione anticipata con contestuale stipula di mutuo sostitutivo, quanto la rinegoziazione di condizioni di un mutuo esistente.

Si affida ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni, il compito di:

- *fissare le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza da parte degli enti;*
- *individuare la società in house del Ministero dell'economia e delle finanze incaricata della gestione delle attività legate alla ristrutturazione del debito degli enti locali, con uno stanziamento massimo di 2 milioni di euro per il 2020 e di 4 milioni di euro dal 2021 in poi.*

*Per assicurare il buon esito dell'operazione è altresì prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita **Unità di coordinamento**, cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'interno, al fine di promuovere l'operazione, individuare soluzioni e raccordarsi con la società in house. Dell'Unità di coordinamento faranno parte anche i rappresentanti di ANCI e UPI. È demandata ad un DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'organizzazione, della struttura ed il funzionamento dell'Unità.*

Si prevede inoltre la possibilità che lo Stato:

- *emetta apposite obbligazioni in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009;*
- *surroghi il mutuante originario con un altro soggetto creditore.*

connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.

6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
- b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
- c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
- d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel

*Il **comma 2** stabilisce che possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche le eventuali **operazioni derivate** connesse ai mutui e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 389 del 2003.*

*Il **comma 3** prevede che, nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, l'ente debba indicare nella propria istanza l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali **penali** o di altri oneri connessi da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziato con l'istituto mutuante.*

*Il **comma 4** disciplina l'attività della società in house una volta ricevuta la domanda da parte dell'ente. In particolare, la società avvia l'istruttoria per la ristrutturazione del mutuo, all'esito della quale comunica all'ente:*

- le condizioni dell'operazione;
- il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, con distinzione tra quote capitale e quote interessi;
- gli oneri e le eventuali penali a carico dell'ente.

*Il **comma 5** autorizza la società in house a ristrutturare il mutuo solo dopo che l'ente abbia accettato le condizioni di cui al comma 4.*

*Il **comma 6** dispone che, con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione, l'ente sottoscriva con la società in house apposito contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati. Tale contratto dovrà stabilire le modalità di rimborso del debito da parte dell'ente allo Stato. Nello specifico l'ente è tenuto:*

- a) a versare in un'apposita contabilità speciale un contributo per le eventuali penali derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziato con l'istituto mutuante;
- b) a pagare allo Stato le rate di ammortamento del debito ristrutturato nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento;
- c) a pagare allo Stato rate di ammortamento post ristrutturazione di importo almeno pari alle rate ante ristrutturazione;
- d) a pagare, in ciascun esercizio, quote capitale di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio; in

medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;

e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;

f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ogni caso, tali quote non possono essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui originari;

- e) *a versare allo Stato, in ciascun esercizio, una quota interessi pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d). In caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;*
- f) *a versare allo Stato – negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione – un contributo di importo tale da consentire complessivamente il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato tenuto conto dei versamenti già effettuati.*

*Il **comma 7** introduce disposizioni volte a garantire allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al rimborso del mutuo ristrutturato: a tal fine, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze una delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. In caso residuino somme dovute dall'ente, sulla base dei dati comunicati dalla società incaricata, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'IMU riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione, e, per le Città metropolitane e le Province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, riscossa tramite modello F24. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9.*

*A norma del **comma 8**, la quota interessi del debito contratto con lo Stato concorre al calcolo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.*

concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.

10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento

*Il **comma 9** prevede, per la gestione delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali, l'istituzione di apposita contabilità speciale intestata alla società in house, che provvede alla relativa rendicontazione. Tale contabilità speciale ha natura di gestione fuori bilancio, sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971.*

*Il **comma 10** introduce un ulteriore presidio a garanzia del rimborso dei mutui oggetto di accollo, prevedendo che, ove necessario, le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9 possano essere integrate con le somme disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del dl n. 66/2014, relativa alle garanzie dello Stato. Tali risorse sono utilizzate a titolo di anticipazione, da regolarsi non appena si rendano disponibili, sulla contabilità speciale di cui al comma 9, le somme versate dagli enti. Trattandosi di girofondi interni alla tesoreria dello Stato, tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.*

*In base al **comma 11**, le disposizioni di cui all'articolo in esame si applicano anche ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009. Nel caso in cui si perfezioni l'operazione di ristrutturazione, le procedure di cui ai commi 6 e 7 si applicano nei confronti dell'ente partecipante, che si impegna a subentrare come controparte alla società partecipata. Anche per tali mutui, la quota interessi concorre alla determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.*

*I **commi 12, 12-bis e 12-ter** prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di*

per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. »

14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Trento e di Bolzano, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

*Il **comma 13** interviene sull'articolo 45 del dl n. 66/2014, in materia di ristrutturazione del debito delle Regioni, al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che, ai sensi della predetta disposizione, lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si prevede che gli importi pagati dalle regioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare una fattispecie eventuale, quella dell'estinzione anticipata, che costituisce una mera facoltà per le regioni, prevedendo il versamento delle relative risorse al predetto Fondo. Nulla è innovato in merito agli ordinari rimborsi dei mutui scontati nei saldi di finanza pubblica.*

*Il **comma 14** dispone in materia di copertura finanziaria della norma, con specifico riferimento alla copertura dei costi della società in house, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2020 e di 4 milioni di euro dal 2021 in poi. La copertura avviene mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*

Accesso al debito per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 39, comma 14-decies)

14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati »; b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati ».

La norma amplia la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) e in dissesto di contrarre mutui per spese di investimento.

A tal fine vengono integrati gli articoli 243-bis e 249 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), i quali disciplinano, fissando specifici limiti e condizioni, la possibilità per gli enti locali in crisi finanziaria di contrarre nuovi mutui. In particolare, ampliando le eccezioni già previste, si prevede che gli enti locali in questione possano contrarre mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti o enti nazionali, pubblici o privati.

Utilizzo da parte delle Province e delle Città metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada (Art. 39-bis)

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2017 al 2022 » e dopo le parole: « sicurezza stradale » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali ».

La norma consente alle Province e alle Città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali.

Disciplina del fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali (Art. 39-ter)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

La norma dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n.4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. La Corte dichiara incostituzionale il comma 6, art.2, del dl n. 78/2015, che ha consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione (in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità).

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente,

Il disavanzo conseguente all'applicazione della sentenza potrà essere oggetto di un ripiano graduale.

*Il **comma 1** dispone che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonino correttamente le anticipazioni acquisite negli*

<p>a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.</p> <p>3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nel bilancio di previsione 2020- 2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.</p> <p>4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.</p>	<p><i>scorsi anni ma non ancora rimborsate al 31 dicembre 2019 nel fondo anticipazione di liquidità (FAL).</i></p> <p><i>Il comma 2 introduce una misura che consente gradualità nel ripiano del peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al FAL come disposto al comma 1. La gradualità consiste nell'obbligo di operare il ripiano con quote annuali, a partire dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.</i></p> <p><i>Il comma 3 detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del FAL, stabilendo che nel bilancio di previsione 2020-2022:</i></p> <p><i>i) fra le poste di entrata dell'esercizio 2020 sia iscritto un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 secondo la modalità richiamata al comma 1;</i></p> <p><i>ii) il medesimo importo sia iscritto come FAL nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Questo dispositivo si applica per ciascuno degli esercizi successivi, fino al completo assorbimento del FAL</i></p> <p><i>Il comma 4 stabilisce che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel FAL è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione, così da permetterne l'utilizzo al di fuori dei limiti di utilizzo di cui al comma 898 della legge di bilancio per il 2019 (l. 145/2018).</i></p>
---	---

Disavanzo degli enti locali da adeguamento FCDE (Art. 39-quater)

<p>1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.</p>	<p><i>La norma introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto 2019 rispetto all'esercizio finanziario 2018, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria.</i></p> <p><i>Il ripiano è consentito solo con riferimento a quella parte del-disavanzo determinato dalla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto 2019 (modalità ordinaria) rispetto al 2018 (modalità "semplificata"), secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.</i></p> <p><i>Più in particolare, ai fini del computo del suddetto disavanzo, il comma 1 precisa che questo deve essere determinato nel limite della differenza tra i seguenti importi:</i></p>
--	--

<p>2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.</p> <p>3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili;</i> • <i>FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato FCDE iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2019 e al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti.</i> <p><i>Il ripiano della quota di disavanzo così determinata è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.</i></p> <p><i>Il comma 2 dispone che le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto 2019. La deliberazione è obbligatoria nel caso si intenda utilizzare tale facilitazione; la sua omissione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.</i></p> <p><i>Il comma 3 stabilisce infine che, ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate disponibili non vincolate, escluse quelle rinvenienti da debito ma comprese le entrate in conto capitale.</i></p>
<h3 style="text-align: center;">3-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI LOCALI</h3>	
<h4 style="text-align: center;">Contributi ai Comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Art. 1 comma 8-ter)</h4>	
<p>8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione</p>	<p><i>Viene differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i Comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. La norma specifica che il differimento del termine previsto si applica ai Comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione. Nello specifico, l'art. 30 del D.L. n. 34/2019 assegna, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre 2018, contributi in favore dei Comuni che devono essere assegnati per la realizzazione di interventi in:</i></p> <p><i>a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,</i></p>

	<p>nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;</p> <p>b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, D.L. 34/2019).</p>
<p>Contributi alla progettazione degli enti locali (Art.1 comma 10-septies)</p>	
<p>10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è posticipato dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>La norma recepisce la richiesta dell'ANCI di differimento dei termini per l'assegnazione dei contributi destinati alla progettazione degli investimenti degli enti locali.</p> <p>È prorogato dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 il termine per la richiesta del contributo, nonché dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'emanazione del decreto di assegnazione del contributo spettante a ciascun ente locale.</p> <p>Conseguentemente, vengono fatte salve tutte tutte le richieste già comunicate dagli enti locali, ivi incluse quelle presentate oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe.</p>
<p>Proroga di termini in materia di edilizia scolastica (Art. 6 comma 4)</p>	
<p>4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.</p>	<p>La norma prevede la possibilità per gli enti locali già beneficiari del finanziamento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 di utilizzare le risorse per interventi autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2020. Tale proroga si è resa necessaria, in quanto essendo state reinvestite più volte le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse non avevano ancora completato i lavori.</p>
<p>Certificazione della realizzazione degli interventi di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane (Art. 35, comma 1-bis)</p>	
<p>1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».</p>	<p>La norma recepisce opportunamente la richiesta dell'ANCI di ampliare i termini per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi al fine di evitare il rischio della revoca delle assegnazioni per ritardi non imputabili alla responsabilità degli enti, soprattutto a seguito delle difficoltà riscontrate nella fase di affidamento dei lavori. Viene infatti disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro cui le Province e le Città metropolitane devono certificare, con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvenuta realizzazione</p>

	<p>degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane, e al 31 dicembre successivo all'anno di riferimento del termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023.</p>
<p>Concessione contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Articolo 38-bis, comma 3, lett. a)</p>	
<p>3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 43:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « e con il Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « , con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti », le parole: « 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2020 », le parole: « le modalità di riparto » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi » e le parole: « le modalità di recupero » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di revoca, di recupero »;</p> <p>2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre »;</p>	<p>Vengono apportate modifiche al comma 43 dell'art.1 della L. n. 60/2019 (legge di bilancio 2020) che disciplina la procedura di riparto, rendicontazione ed eventuale recupero dei contributi ai Comuni per investimenti nei progetti di rigenerazione urbana di cui ai commi 42 e 43 della legge di bilancio 2020, previsti per il periodo 2021-2034. Le modifiche recate dalla norma in esame al comma 43 sono finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato di concerto non solo con il Ministro dell'interno ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; • differire dal 31 gennaio al 31 marzo 2020 il termine per l'adozione del medesimo D.P.C.M., previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali; • includere tra i profili demandati al D.P.C.M. anche le modalità di valutazione dell'ammissibilità delle istanze, oltre che le modalità di riparto e assegnazione; • prevedere che il medesimo D.P.C.M. disciplini anche le modalità di revoca dei contributi, e non solo di loro recupero in caso di mancata utilizzazione delle somme; • stabilire che con decreto del Ministero dell'interno sono individuate le modalità di trasmissione delle istanze di concessione; • prevedere una più articolata disciplina della procedura di concessione dei contributi in base alla quale: <ul style="list-style-type: none"> - le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento; - i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

Ricollocazione di risorse per la manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane (Art. 38-bis, commi 3, lettere b) e c), 4 e 5)

3.

lettera b) il comma 63 è sostituito dal seguente: « 63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 »;

lettera c) al comma 64, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione », le parole: « 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2020, sono individuati » e le parole: « Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta »; d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 » sono sostituite dalle seguenti: « di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per

Si prevede una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 (commi 62-64) per contributi a sostegno di interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico della rete viaria e degli edifici scolastici di pertinenza delle Province e delle Città metropolitane.

*La **lettera b)** del comma 3 prevede, infatti, che lo stanziamento del comma 63 è ora destinato allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e finalizzato esclusivamente alla manutenzione straordinaria e all'efficientamento energetico delle scuole di Province e Città metropolitane; le minori risorse stanziata (20 milioni di euro nel biennio 2020-2021 e 325 milioni di euro per il periodo 2000-2034) sono poste ad incremento della dotazione delle risorse destinate a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. (cfr. comma 4).*

*La **lettera c)** del comma 3 reca una serie di modifiche al comma 64 della legge di bilancio 2020, ove viene regolata la disciplina di attuazione del comma 63, finalizzate a sopprimere i riferimenti ad altri ministeri non più coinvolti nell'emanazione dei decreti attuativi e a modificare i termini per l'emanazione dei medesimi decreti.*

Nel dettaglio:

- viene differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2020 il termine per l'emanazione del D.P.C.M. (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) con cui sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, nonché di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;*
- viene ampliato da 30 a 90 giorni il termine, decorrente dalla pubblicazione del citato D.P.C.M., per l'emanazione del decreto del Ministero dell'istruzione con cui sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.*

*Il **comma 4** prevede la destinazione di ulteriori risorse (pari a 345 milioni di euro) per i contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane già stanziati dal comma 1076 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e ulteriormente incrementati dal comma 62, lettera a), della legge di bilancio 2020.*

<p>ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 ».</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).</p>	<p><i>Si tratta della citata riallocazione della quota di risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020, ad interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade di Province e Città metropolitane (cfr. comma3, lett. b)</i></p>
<p>Contributi per le Città metropolitane di Roma e di Milano (Art. 31-bis, comma 3)</p>	
<p>3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.</p>	<p><i>La norma dispone l'assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali, rispettivamente, per le città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole.</i></p>
<p>4- DISPOSIZIONI RELATIVE A EVENTI SISMICI E CALAMITÀ NATURALI</p>	
<p>Proroga norme in materia di indagini di vulnerabilità sismica (Art. 6 commi 5-novies e 5-decies)</p>	
<p>5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2021 ».</p> <p>5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « Entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2021 ».</p>	<p><i>Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei Comuni compresi negli allegati del D.L.189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).</i></p> <p><i>Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine, per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.</i></p> <p><i>Si ricorda che il Miur ha indetto il 28 marzo 2018 l'avviso pubblico per erogare contributi finalizzati a tali verifiche e progettazioni e che, con decreto direttoriale Miur 18 luglio 2018, n. 363, su un totale di circa 4.000 domande ricevute dal Miur sono stati finanziati circa 1.500 interventi. Considerato che il Ministero ha reso noto che intende rendere disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento di tale graduatoria, il differimento dei suddetti termini si rende indispensabile per consentire agli enti ad oggi non finanziati di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche e per mettere a norma gli edifici.</i></p>

Ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (Art. 15, comma 5-bis)

5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »

*La norma prevede il differimento **al 31 dicembre 2021** del termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.*

Proroga stato di emergenza Sisma 2012 (Art. 15, comma 6)

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.-

*Viene prorogato sino **al 31 dicembre 2021** il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.*

Condizioni per contributi a Comuni colpiti dal sisma Centro Italia (Art. 15, comma 7-quinquies)

7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 ».

*Il comma 7-quinquies dell'articolo 15 posticipa al **31 luglio 2019** la data entro la quale deve risultare approvato il rendiconto dell'anno 2018 da parte dei Comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, ai fini dell'ammissione al riparto del contributo di 5 milioni di euro previsto dal comma 1-bis dell'art. 23 del dl n. 32/2019, destinato ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. La proroga consente pertanto di riacquisire al riparto quei Comuni che rischiavano l'esclusione avendo approvato il rendiconto 2018 nei giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.*

Deposito di macerie, rifiuti e materiali da scavo nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (Art. 15, comma 7-sexies)

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

*Viene previsto il differimento **al 31 dicembre 2020** dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri*

	<p>allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere connesse all'emergenza. Il differimento consente di allineare i termini con la scadenza dello stato di emergenza nei territori in questione.</p>
<p>Proroga del periodo di sospensione di pagamenti degli enti locali colpiti dal sisma Centro Italia (Art. 39, commi 14-bis e 14-ter)</p>	
<p>14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 2017- 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017- 2022 »; b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022 ».</p> <p>14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307</p>	<p><i>Il comma 14-bis Apporta alcune modifiche all'articolo 44 (recante Disposizioni in materia di contabilità e bilancio), comma 4, del dl n. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). In particolare:</i></p> <p><i>a) è prorogata di un anno (all'anno 2022, anziché soltanto fino al 2021) la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;</i></p> <p><i>b) è prorogata all'anno 2023 la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario.</i></p> <p><i>Si stabiliscono inoltre dei vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. In particolare, tali enti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito,</i> - <i>possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.</i> <p><i>Entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, gli enti possono comunicare al MEF di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.</i></p> <p><i>Il comma 14-ter reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, nonché la previsione di copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del dl n. 283/ 2004.</i></p>

5- ALTRE DISPOSIZIONI	
Disposizioni relative alle fondazioni lirico sinfoniche (Art. 7 commi 1, 1-bis e 3-bis)	
<p>1. All'articolo 11, comma 14, del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole « entro l'esercizio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio 2020 ». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.</p> <p>1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».</p> <p>3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entro l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2020 ».</p>	<p><i>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 1 primo periodo e comma 3 bis)</i></p> <p><i>Il comma 1-bis differisce (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 la data di riferimento per l'inquadramento delle attuali fondazioni lirico sinfoniche, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" ovvero come "teatro lirico-sinfonico".</i></p> <p><i>Il secondo periodo del comma 1 concerne l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per il 2020 alle fondazioni lirico sinfoniche non dotate di forme organizzative speciali.</i></p>
Differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici (Art. 7, comma 10-bis)	
<p>10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».</p>	<p><i>Il comma 10-bis modifica l'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 70/2011 ai sensi del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata - dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati - entro il 31 dicembre 2017. La norma differisce tale termine al 31 dicembre 2020.</i></p>
Manutenzione uffici giudiziari (Art. 8, comma 2)	
<p>2. All'articolo 21-quinquies del decretolegge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; b)</p>	<p><i>Il comma 2, in relazione al passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno - ovvero fino al 31 dicembre 2020 - la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e</i></p>

<p>al comma 3, le parole « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ».</p>	<p><i>manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.</i></p>
<p>Proroga termini associazionismo e funzioni fondamentali dei Comuni (Art. 18-bis)</p>	
<p>1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.</p>	<p><i>Sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente all'obbligo di gestioni associate delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni.</i></p> <p><i>Questo ulteriore differimento avviene nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni.</i></p>
<p>Monopattini elettrici (Art. 33-bis)</p>	
<p>1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.</p> <p>2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:</p> <p>« 75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019,</p>	<p><i>L'articolo 33-bis dispone la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel (comma 1) e specifica meglio con una nuova disciplina le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici (in particolare, in aggiunta a quanto normato dalla Legge di Bilancio, l'ambito di circolazione ovvero strade urbane con limite 50 kmh e extraurbane solo su pista ciclabile); si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti.</i></p> <p><i>È altresì stabilito che per le attività di noleggio di monopattini elettrici è il Comune a decidere ambiti, numero operatori e regole con atto attraverso cui il Comune aderisce alla sperimentazione, anche per modalità free floating e sono introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione (comma 2).</i></p>

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di

trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

<p>3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione ».</p>	<p><i>Il comma 3 prevede sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.</i></p>
<p>Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (Art. 34)</p>	
<p>1. Al fine di sostenere il settore turisticobalneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.</p>	<p><i>Viene sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il termine più ampio di quello previsto dal testo del decreto-legge che era fissato al 30 giugno 2020, il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.</i></p>
<p>Autoconsumo da fonti rinnovabili (Art. 42-bis)</p>	
<p>1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).</p>	<p><i>La norma introduce l'attuazione delle comunità energetiche locali e l'associazione di autoconsumatori di energia, nelle more del recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, stabilendo quali sono i soggetti – compresi i Comuni – in quali condizioni agiscono e a quali tariffe. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del dispositivo, il MISE stabilirà una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali, l'ARERA stabilirà regole tecniche e modalità di gestione della rete di distribuzione con Terna e GSE. La norma è propedeutica ad una riforma complessiva del sistema scambio sul posto.</i></p> <p>Primi limiti individuabili ma perfettibili successivamente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prossimità fisica dei punti di prelievo ed immissione nella stessa cabina di media e bassa tensione; - l'applicazione di oneri di sistema; - l'obbligo di autoconsumo istantaneo anche con accumulo; - utilizzo rete di distribuzione esistente.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
- b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
- d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera

a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire

l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.